

Allegato "B"₁₃₄₃

ASSOCIAZIONE SALUTE E SVILUPPO ETS
STATUTO

Articolo 1. Denominazione, Sede e Durata

- 1.1. È costituita l'Associazione denominata "Salute e Sviluppo ETS", avente natura giuridica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS").
- 1.2. L'Associazione utilizzerà l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3. L'Associazione ha sede legale in Roma, all'indirizzo risultante dal Registro Unico del Terzo Settore.
- 1.4. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e pertanto il Consiglio Direttivo con apposita delibera potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del detto Comune, così come potrà istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, uffici, ecc. Delle delibere consiliari aventi l'oggetto di cui sopra sarà data comunicazione agli Associati e a tutti i membri degli organi dell'Associazione ("Organi") e sarà data pubblicità ai sensi di Legge.
- 1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. Scopo e attività

- 2.1. L'Associazione si ispira ai principi evangelici e all'eredità spirituale di San Camillo de Lellis ed opera in conformità al magistero della Chiesa Cattolica sui temi della dottrina sociale della Chiesa.
- 2.2. L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare si propone di sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni, affermare i diritti umani e la dignità degli individui, prevenire i conflitti e sostenere i processi di pacificazione, favorire l'inclusione sociale ed economica, in particolare per gli individui e i gruppi a rischio di vulnerabilità, creare e rafforzare la resilienza nei soggetti svantaggiati e nelle comunità vulnerabili colpite dai disastri, portando aiuto in situazioni di bisogno e di emergenza in Italia e all'estero.
- 2.3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale nei seguenti settori:
 - 2.3.1. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014, e successive modificazioni (articolo 5 comma 1 lettera n) CTS);
nell'ambito di tale attività, l'Associazione può fra l'altro, organizzare, gestire,

Felice Giuseppe Motta di Murolo

Roberto Consonni

svolgere o partecipare a progetti di cooperazione allo sviluppo volti a:

- intervenire in situazioni di bisogno e di emergenza determinate da calamità naturali, malattie o eventi umani;
- migliorare le condizioni sanitarie e/o incrementare l'autonomia e lo sviluppo umano in senso lato delle popolazioni beneficiarie, mediante processi di sviluppo sostenibile;
- consentire l'accesso ad acqua potabile e per l'irrigazione;
- fornire sostegno alimentare mediante coltivazioni, allevamenti e processi di trasformazione dei prodotti alimentari;
- inviare cibo, vestiti, medicine, farmaci, attrezzature anche sanitarie, ambulanze, equipe sanitarie mobili e, in generale, beni utili per fronteggiare le emergenze o per lo sviluppo della resilienza dei beneficiari;
- promuovere la partecipazione attiva ai progetti delle popolazioni beneficiarie degli stessi e potenziare e rafforzare le capacità dei partner locali e di altri soggetti che concorrono ai processi di sviluppo;
- realizzare, implementare o gestire strutture ospedaliere, centri medici chirurgici, centri medici, dispensari, ambulatori rurali;
- realizzare, implementare o gestire scuole materne, primarie, secondarie e specialistiche (es. per infermieri) e centri di formazione anche per personale medico o sanitario, in special modo competente in medicina preventiva che possa gestire farmacia galeniche e/o fitoterapiche;

2.3.2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS (articolo 5 comma 1 lettera u) CTS);

in tale ambito l'Associazione può, fra l'altro:

- sostenere e finanziare attività e progetti realizzati da soggetti terzi negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS in cui l'Associazione opera compresi interventi umanitari, specialmente in situazioni emergenziali, volti a creare comunità resilienti;
- fornire cibo, vestiti, medicine, farmaci, materiali di consumo sanitario, attrezzature anche sanitarie, ambulanze, equipe sanitarie mobili e, in generale, beni utili a fronteggiare situazioni di bisogno ed emergenza o allo sviluppo di beneficiari svantaggiati o allo svolgimento di progetti di cooperazione allo sviluppo;

- sostenere le spese mediche e alimentari di bambini malati o denutriti;
- sostenere le rette scolastiche per l'intero ciclo di studi primario e secondario di bambini e ragazzi svantaggiati;
- erogare borse di studio universitarie per studenti svantaggiati meritevoli;

2.4. L'Associazione, inoltre, sempre nel perseguimento dei propri scopi, può svolgere anche queste ulteriori attività di interesse generale:

2.4.1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5 comma 1 lettera a) CTS);

in tale ambito, l'Associazione può, fra l'altro:

- svolgere interventi e servizi sociali volti a fornire risposte concrete ai singoli e specifici bisogni delle persone malate, con disabilità, emarginate o altrimenti svantaggiate;
- realizzare, gestire e sostenere case di accoglienza per orfani, disabili, centri di ascolto, visite domiciliari di aiuto e supporto ed ogni attività volta a prevenire, superare o ridurre le situazioni di disabilità, di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
- svolgere progetti ed interventi mirati a rispondere alle esigenze di residenzialità delle persone malate, con disabilità, emarginate o altrimenti svantaggiate, promuovendo percorsi di vita autonoma e cercando soluzioni innovative adeguate;

2.4.2. interventi e prestazioni sanitarie (articolo 5 comma 1 lettera b) CTS);

in tale ambito, l'Associazione può, fra l'altro, realizzare e gestire ospedali, cliniche, ambulatori anche polispecialistici, mediche e astanterie;

2.4.3. prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129/2001, e successive modificazioni (articolo 5 comma 1 lettera c) CTS);

in tale ambito, l'Associazione può, fra l'altro:

- realizzare, gestire e sostenere residenze sanitarie assistenziali, case di ricovero e cura, case di riposo, case di accoglienza per disabili, centri di recupero c/o di riabilitazione e comunità socio-riabilitative;
- svolgere attività volte alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti

Felice Gruppo Matteo de M...

Antonio Corbelli

ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale, nonché attività volte a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;

- svolgere interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti malati o con disabilità, tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica;
- svolgere prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia;
- svolgere interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- svolgere interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di persone malate o con disabilità, non assistibili a domicilio;

2.4.4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 5 comma 1 lettera d) CTS);

in tale ambito, l'Associazione può, fra l'altro:

- realizzare, gestire, sostenere scuole, centri educativi, centri di formazione in ambito sanitario o per lo svolgimento di sociali o interventi umanitari, nonché promuovere o svolgere attività di formazione e addestramento di operatori e volontari per gli interventi di cooperazione allo sviluppo e per interventi e progetti da svolgere in ogni altro ambito di interesse sociale ai sensi dell'articolo 5 CTS;
- istituire ed erogare borse di studio;
- organizzare corsi, lezioni e seminari volti ad offrire un supporto all'apprendimento scolastico alle persone malate, con disabilità, emarginate o altrimenti svantaggiate;

2.4.5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (articolo 5 comma 1 lettera h) CTS);

in tale ambito, l'Associazione può, fra l'altro elaborare studi, progettazioni, direzione lavori di progetti di sviluppo integrati nel campo dell'ingegneria civile e dell'architettura ecosostenibili;

2.4.6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (articolo 5 comma 1 lettera i) CTS);

in tale ambito, l'Associazione può, fra l'altro:

- creare e gestire biblioteche, promuovere, organizzare e realizzare spettacoli, pubbliche esecuzioni, incontri, dibattiti, conferenze, eventi, seminari di studio, corsi di formazione e di aggiornamento e, comunque, più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale;
- realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e divulgare, anche su piattaforma informatica, saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, cd-rom, audiovisivi, materiale multimediale, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul proprio scopo istituzionale;
- promuovere le finalità ed i contenuti del Magistero Sociale della Chiesa Cattolica;
- sostenere le necessarie interazioni con le attività proprie dell'Ordine Camilliano, di ogni ordine e grado, con particolare attenzione alla comunicazione, alla promozione di riflessioni e campagne sul tema della giustizia sociale, ed alla promozione di modelli innovativi di salute specialmente su base comunitaria;
- realizzare, gestire o sostenere attività ed eventi culturali, artistici e ricreativi di qualsivoglia genere rivolti a persone malate, con disabilità, emarginate o altrimenti svantaggiate, o diretti a favorire il maggior grado di integrazione di queste persone nel contesto sociale (scuola, lavoro, sport etc.) e/o lo sviluppo di politiche di inclusione sociale;
- indire, organizzare o finanziare concorsi, competizioni o premi di qualsiasi genere per promuovere, sollecitare, sviluppare e premiare la creatività, il talento e l'ingegno di persone malate, con disabilità, emarginate o altrimenti svantaggiate;
- promuovere o organizzare campagne o iniziative volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'Associazione;

2.4.7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (articolo 5 comma 1 lettera v) CTS);

in tale ambito l'Associazione può, fra l'altro, organizzare, sostenere, promuovere, collaborare o partecipare a iniziative e manifestazioni che promuovano la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata al fine di sensibilizzare la collettività su questi temi;

2.4.8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i

Felice Giuseppe Matteo de' Nicolis
Antonio Corbelli

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5 comma 1 lettera w) CTS);

in tale ambito l'Associazione può, fra l'altro organizzare, sostenere, promuovere, collaborare o partecipare a iniziative e manifestazioni per la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle pari opportunità al fine di sensibilizzare la collettività su questi temi;

- 2.5. Per il perseguimento delle proprie finalità, e nell'ambito di tutte le attività di interesse generale svolte, l'Associazione può inoltre:
 - 2.5.1. partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione del proprio scopo istituzionale;
 - 2.5.2. aderire e/o partecipare, operare in coordinamento e/o collaborare direttamente ad organismi, unioni, federazioni, reti associative, enti in genere, pubblici o privati, esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero che abbiano scopi e metodi analoghi o affini.
- 2.6. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente - anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite - fra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 2.6.1. stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti di ogni tipo, pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - 2.6.2. ogni altra attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.
- 2.7. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, con qualsiasi modalità, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle disposizioni di Legge.
- 2.8. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in favore dell'Associazione in modo non occasionale.

Articolo 3. Associati

- 3.1. Sono Associati tutte le persone fisiche e gli enti, italiani o stranieri, che condividano gli scopi dell'Associazione, intendano contribuire alla realizzazione degli stessi e la cui domanda di ammissione – contenente, fra l'altro, l'impegno a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le decisioni degli Organi – sia accolta dal Consiglio Direttivo.
- 3.2. L'ammissione degli Associati non è sottoposta a discriminazioni di alcuna natura.
- 3.3. La deliberazione circa l'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato ed annotata nel Libro Associati. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e l'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione può fare ricorso all'Assemblea che si pronuncia in merito entro i 90 (novanta) giorni successivi al ricorso.
- 3.4. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.5. Tutti gli Associati – quelli diversi dalle persone fisiche mediante un proprio rappresentante – hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea, di candidarsi e poter essere eletti alle cariche sociali, di essere informati e partecipare alle attività associative nonché di visionare i Libri Sociali.
- 3.6. Tutti gli Associati sono tenuti ad accettare e rispettare le previsioni statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli Organi, comprese quelle eventualmente riguardanti il versamento della quota associativa annuale o di altri contributi e a non pregiudicare, con la loro condotta, le finalità, l'operato o la reputazione dell'Associazione.
- 3.7. La qualifica di Associato viene persa per:
 - 3.7.1. recesso che deve essere comunicato dall'interessato al Consiglio Direttivo con un preavviso di 3 (tre) mesi;
 - 3.7.2. esclusione che può essere disposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata approvata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio in carica, nel caso di condotta inconciliabile con lo Statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli Organi (comprese quelle relative al pagamento della eventuale quota associativa) o comunque nel caso di compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima, come, a titolo esemplificativo, la partecipazione ad organismi aventi scopi contrari e/o inconciliabili con quelli dell'Associazione; la delibera di esclusione è efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione all'interessato salvo il caso in cui, entro quel termine, l'interessato faccia ricorso all'Assemblea la quale si pronuncia in merito entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricorso; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea;
 - 3.7.3. decadenza – per le persone fisiche nel caso di morte, interdizione o inabilitazione, per gli enti in caso di scioglimento, estinzione o sottoposizione a procedure concorsuali; la ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio Direttivo.

Felice Giuseppe Mottica di Minola *Antonio Conicchiari*

- 3.8. La partecipazione dell'Associato non è trasferibile per atto tra vivi e né *mortis causa*.
- 3.9. Le quote associative ed ogni altro contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo sono a fondo perduto e l'Associato receduto, escluso o decaduto così come i suoi eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 3.10. La perdita della qualità di Associato comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Associazione.

Articolo 4. Organi

- 4.1. Sono Organi dell'Associazione:
 - 4.1.1. l'Assemblea;
 - 4.1.2. il Consiglio Direttivo;
 - 4.1.3. il Presidente;
 - 4.1.4. il Vicepresidente;
 - 4.1.5. il Segretario;
 - 4.1.6. l'Organo di Controllo (eventuale).
- 4.2. I membri di tutti gli Organi, eccetto quelli dell'Organo di Controllo, svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 5. Assemblea – Composizione e poteri

- 5.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
- 5.2. L'Assemblea:
 - 5.2.1. approva entro il 15 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo per l'anno precedente e, eventualmente, il bilancio sociale per l'anno precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - 5.2.2. approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - 5.2.3. stabilisce il numero (nel rispetto di quanto previsto nel punto 7.1 che segue) ed elegge fra gli Associati, i membri del Consiglio Direttivo, individuando fra i Consiglieri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
 - 5.2.4. nomina, eventualmente, l'Organo di Controllo;
 - 5.2.5. revoca, per giusta causa, i membri degli Organi;
 - 5.2.6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 5.2.7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - 5.2.8. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;

- 5.2.9. delibera sul compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;
- 5.2.10. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- 5.2.11. delibera sui ricorsi contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto dinieghi di ammissione o esclusioni degli Associati;
- 5.2.12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza nonché su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6. Assemblea – Convocazione e funzionamento

- 6.1. L'Assemblea è convocata con avviso spedito a tutti gli Associati almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di 48 (quarantotto) ore di preavviso. L'avviso di convocazione è altresì trasmesso nei medesimi termini ai membri dell'Organo di Controllo eventualmente nominato.
- 6.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 2 (due) ore di distanza dalla prima.
- 6.3. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità l'Assemblea si considera validamente riunita se sono presenti tutti gli Associati e tutti i membri dell'Organo di Controllo eventualmente nominato e nessuno si opponga alla discussione.
- 6.4. Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute anche fuori dalla sede sociale e all'estero e/o in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - 6.4.1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - 6.4.2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - 6.4.3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
- 6.5. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati ed entro 30 (trenta) giorni dalla stessa.

Felice Giuseppe Matteo de Muro

Roberto Casubeni

- 6.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nei casi di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza, dall'Associato più anziano di età, diverso dal Segretario, che sia presente alla riunione.
- 6.7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente e, eventualmente, il bilancio sociale per l'anno precedente.
- 6.8. Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, l'adunanza dell'Assemblea:
 - 6.8.1. è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei componenti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.
 - 6.8.2. delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.
- 6.9. Le deliberazioni di cui ai punti 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, sono approvate con l'intervento di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6.10. Le deliberazioni di cui ai punti 5.2.9 e 5.2.10 sono approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.
- 6.11. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da un altro Associato. Ogni Associato può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe, se il numero di Associati è inferiore a 500 (cinquecento), o di 5 (cinque) deleghe se il numero di Associati non è inferiore a 500 (cinquecento).
- 6.12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto dal Segretario o, nei casi di sua assenza, dal soggetto verbalizzante individuato all'uopo da chi presiede la riunione, sottoscritto sia dal soggetto che presiede sia dal soggetto che verbalizza la riunione e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Nel caso di verbalizzazione per atto pubblico, le funzioni del segretario sono svolte dal Notaio.

Articolo 7. Consiglio Direttivo – Composizione

- 7.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di Consiglieri compreso fra 3 (tre) e 7 (sette), stabilito di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, scelti fra gli Associati.
- 7.2. Sono incompatibili con la nomina a Consigliere la sottoposizione a procedura concorsuale e la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- 7.3. Al momento della nomina del Consiglio, l'Assemblea individua fra i Consiglieri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
- 7.4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. I Consiglieri sono rieleggibili.
- 7.5. I Consiglieri possono cessare dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, revoca deliberata dall'Assemblea per giusta causa, o decadenza – accertata con delibera del Consiglio – in caso di perdita della qualifica di Associato, di sottoposizione a procedura concorsuale, di condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio per oltre 3 (tre) sedute consecutive senza giustificazione.

- 7.6. Nel caso in cui cessino anticipatamente dalla carica uno o più Consiglieri, laddove ne rimangano in carica la maggioranza, l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata per la sostituzione dei Consiglieri anticipatamente cessati, nominando nuovi Consiglieri che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio attualmente in carica. Laddove – contemporaneamente o meno – cessi anticipatamente dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e continuerà ad operare *in prorogatio* sino alla successiva riunione dell'Assemblea che dovrà essere convocata prontamente per la nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 8. Consiglio Direttivo - Poteri

- 8.1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e sovrintende all'attività della stessa – nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea – fatta eccezione per i poteri attribuiti dallo Statuto all'Assemblea o ad altri Organi.
- 8.2. Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dallo Statuto, ha i seguenti poteri:
- 8.2.1. predisporre, entro il 15 maggio di ogni anno, il progetto di bilancio per l'anno precedente, e, eventualmente, il progetto di bilancio sociale per l'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 8.2.2. predisporre l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 8.2.3. delibera sulle domande di ammissione degli Associati;
 - 8.2.4. adotta eventuali regolamenti;
 - 8.2.5. stabilisce l'eventuale richiesta e l'ammontare della quota associativa annua e di altri contributi eventualmente necessari al funzionamento dell'Associazione;
 - 8.2.6. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.
- 8.3. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, ad altri Consiglieri, o ad Associati congiuntamente o disgiuntamente, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per Legge. I delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 8.4. Il Consiglio può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 9. Consiglio Direttivo – Convocazione e funzionamento

- 9.1. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo o di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e comunque non meno di 2 (due) volte l'anno. Viene convocato con avviso spedito ad ognuno dei membri del Consiglio nonché ad ognuno dei

Felice Giuseppe Motta de' Marsilio

Antonio Casabianca

membri dell'Organo di Controllo eventualmente nominato almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, con indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

- 9.2. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità, il Consiglio si considera validamente riunito se sono presenti il Presidente, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo eventualmente nominato e nessuno si opponga alla discussione.
- 9.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - 9.3.1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - 9.3.2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - 9.3.3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

- 9.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, nei casi di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza, dal Consigliere più anziano di età, diverso dal Segretario, che sia presente alla riunione
- 9.5. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale redatto dal Segretario o, nei casi di sua assenza, dal soggetto verbalizzante individuato all'uopo da chi presiede la riunione, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 9.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammesse deleghe.
- 9.7. Il Consiglio può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

Articolo 10. Presidente e Vicepresidente

- 10.1. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea fra i Consiglieri al momento dell'elezione del Consiglio Direttivo, durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.

- 10.2. Il Presidente e il Vicepresidente possono cessare anticipatamente dalla carica per dimissioni, revoca deliberata dall'Assemblea per giusta causa o decadenza – accertata con delibera del Consiglio – in caso di perdita della qualifica di Consigliere.
- 10.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione, ai fini della promozione dell'attività e dell'immagine dell'Associazione e dunque cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori, sia in Italia che all'estero.
- 10.4. Il Presidente, oltre a quant'altro previsto nello Statuto:
- 10.4.1. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - 10.4.2. sovrintende al regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea, e ne segue lo stato di avanzamento;
 - 10.4.3. cura l'esecuzione delle delibere degli Organi;
 - 10.4.4. in caso di necessità ed urgenza, assume le delibere di competenza del Consiglio Direttivo anche in mancanza di delega ai sensi del punto 8.3 che precede, o fuori dai limiti della stessa, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo perché proceda alla ratifica di tali delibere.
- 10.5. In ogni caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia del Presidente, le sue veci saranno fatte dal Vicepresidente o in mancanza dal Consigliere più anziano di età. La firma del Vicepresidente è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 11. Segretario

- 11.1. Il Segretario è nominato dall'Assemblea fra i Consiglieri al momento dell'elezione del Consiglio Direttivo.
- 11.2. Il Segretario si occupa della verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, della ricezione della corrispondenza destinata all'Associazione, dell'inoltro della stessa agli Organi competenti o interessati nonché di supportare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e di svolgere le ulteriori funzioni che l'Assemblea eventualmente preveda all'atto della sua nomina o che il Consiglio Direttivo gli deleghi.
- 11.3. Nel caso in cui il Segretario cessi anticipatamente dalla carica ai sensi del punto 7.5 che precede, le sue funzioni saranno svolte *ad interim* da un altro Consigliere individuato dal Presidente sino alla riunione dell'Assemblea che verrà convocata ai sensi del punto 7.6 che precede.

Articolo 12. Organo di Controllo

- 12.1. Nei casi in cui sia obbligatorio o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea, questa nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi. Tutti i membri dell'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, sono iscritti al

Felice Giuseppe Mattia di Monaco

Antonio Cappelletti

registro dei revisori legali. Al momento della nomina dell'Organo di Controllo, l'Assemblea nomina altresì un supplente, anch'egli iscritto nel registro dei revisori legali.

- 12.2. Non possono essere nominati come membri dell'Organo di Controllo e se nominati decadono dall'ufficio: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) i membri di altri Organi dell'Associazione o gli Associati e i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado; c) coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza (articolo 2399 del codice civile).
- 12.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 (che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato), qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 ("*Attività di interesse generale*"), 6 ("*Attività diverse*"), 7 ("*Raccolta fondi*") e 8 ("*Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*") CTS.
- 12.4. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'Associazione abbia un Revisore legale dei conti, le funzioni di questo sono svolte dall'Organo di Controllo nominato che, in tale caso esercita altresì il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e ne esamina i progetti di bilancio, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi.
- 12.5. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni salve dimissioni, decadenza accertata dal Consiglio Direttivo – in caso di morte, interdizione, inabilitazione, perdita dei requisiti di cui al punto 12.1 o nei casi di cui al punto 12.2 che precedono – o motivata revoca deliberata dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo possono essere rinominati.
- 12.6. L'Organo di Controllo ha diritto di partecipare senza diritto di voto ad ogni seduta dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di accedere alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 12.7. L'Assemblea all'atto di nomina dell'Organo di Controllo collegiale ne indica il presidente che ha il compito di convocarne e presiederne le riunioni nonché di redigere i verbali e tenere il relativo Libro delle adunanze e delle delibere, anche a mezzo di delegati.

Articolo 13. Patrimonio

- 13.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 13.2. Il patrimonio è composto dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.
- 13.3. Il Fondo di Dotazione può essere costituito e incrementato da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività associative, elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, contributi di enti pubblici e privati, nazionali, sovranazionali o stranieri, da denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili e da qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione con espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione o che siano destinati per delibera del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.
- 13.4. Il Fondo di Gestione può essere costituito dalle quote associative e contributi degli Associati, da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività associative, elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, contributi di enti pubblici e privati, nazionali, sovranazionali o stranieri, da denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili e da qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione e che non siano destinati per delibera del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.
- 13.5. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.
- 13.6. In ogni caso, l'Associazione non procederà alla distribuzione, neanche in modo indiretto, di alcun utile, degli avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve, comunque, denominate, o di capitale, ad Associati, a lavoratori, collaboratori o componenti degli Organi, neppure nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.

Articolo 14. Esercizio Finanziario

- 14.1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 14.2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le linee guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e ss. mm. e ii. nonché ogni altra normativa, anche di futura approvazione, applicabile al bilancio degli Enti del Terzo Settore aventi le caratteristiche dell'Associazione.
- 14.3. Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto economico e dalla Relazione di Missione, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio.
- 14.4. Il bilancio consuntivo deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione nonché il

Federica Gasche *Matteo de Miranda*

Antonio Concoloni

risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.

- 14.5. Il progetto di bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento. Entro il 20 maggio seguente, il progetto di bilancio viene inviato all'Organo di Controllo cui sia stata attribuita la funzione di revisione affinché esprima il suo parere. Qualora questi non si pronunci entro 10 (dieci) giorni, il progetto di bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il progetto di bilancio e l'eventuale relazione dell'Organo di Controllo sono trasmessi agli Associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo che deve avvenire entro il 15 giugno.
- 14.6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di Legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il progetto di bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello cui fa riferimento per la definitiva approvazione.
- 14.7. Nel caso in cui le circostanze lo richiedano, i termini temporali di cui sopra possono essere motivatamente posticipati dal Consiglio Direttivo, fermo restando che l'approvazione del bilancio consultivo e dell'eventuale bilancio sociale non potrà avvenire oltre il 25 giugno dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento.
- 14.8. I bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci sociali sono a disposizione di tutti gli Associati e membri degli Organi.

Articolo 15. Libri sociali

- 15.1. Oltre alle scritture contabili, ai bilanci consuntivi, ai preventivi finanziari, ai bilanci sociali, e al Registro vidimato dei Volontari che svolgano in favore dell'Associazione attività di volontariato non occasionale (articoli 13, 14 e 17 comma 1 CTS), l'Associazione terrà, a cura del Consiglio Direttivo, il Libro Associati, nei quali verranno indicati almeno le generalità di ogni interessato, i recapiti dallo stesso comunicati, la data di instaurazione del rapporto con l'Associazione e l'eventuale data di cessazione dello stesso.
- 15.2. Inoltre, l'Associazione terrà, a cura del Consiglio Direttivo, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, a cura dell'Organo al quale si riferiscono, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
- 15.3. Ogni Associato e ogni membro degli Organi ha diritto ad esaminare i libri sociali. A tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale risponderà indicando una data ed un orario per l'accesso. L'esame avverrà presso la sede dell'Associazione. Il richiedente può farsi assistere da un professionista di propria fiducia al quale potrà essere

richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il richiedente che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati riservati tratti da tali libri potrà essere escluso.

Articolo 16. Comunicazioni

- 16.1. Le comunicazioni da parte dell'Associazione e dei suoi Organi agli Associati, compresa la convocazione dell'Assemblea, sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dagli stessi e riportati rispettivamente nel Libro Associati.
- 16.2. Le convocazioni degli Organi sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai membri degli Organi al momento di accettazione della carica.
- 16.3. Ogni variazione dei recapiti comunicati da Associati e membri degli Organi, deve essere comunicata dall'interessato all'Associazione con le modalità di cui al punto 16.4 che segue.
- 16.4. Ogni comunicazione indirizzata all'Associazione o ai suoi Organi da parte di Associati e membri degli Organi deve essere fatta per iscritto mediante lettera raccomandata inviata presso la sede associativa o mediante pec inviata all'indirizzo salutesviluppo@pec.it, salvo che lo Statuto non disponga espressamente in modo difforme.

Articolo 17. Operazioni straordinarie

- 17.1. Le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Articolo 18. Scioglimento e Liquidazione

- 18.1. La deliberazione concernente la messa in liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione è approvata con il parere favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati. Con la delibera di messa in liquidazione, l'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri ed a stabilire la devoluzione del patrimonio residuante, nei limiti di cui ai punti 18.2 e 18.3 che seguono.
- 18.2. Tutto il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione sarà devoluto ad uno o più enti individuati al momento della delibera di scioglimento, che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli dell'Associazione, ovvero aventi fini di pubblica utilità, salvo quanto previsto al punto che segue.
- 18.3. Nel caso in cui l'Associazione, alla data dello scioglimento, risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 19. Disposizioni Generali

- 19.1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono le norme del codice civile e alle disposizioni delle leggi speciali applicabili.

Felice Giuseppe Motta de' Marsando

Antonio Casarini